



# COMUNE DI SANTA LUCE

## Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione</b> <b>n. 19</b> <b>Del 30-06-2020</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2020)</b>
---	-----------------	---

L'Anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:00** presso il **circolo Sport e Cultura, Piazza Luigi Pellegrini, 2, Santa Luce - per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale connesse al contenimento dell'emergenza Covid 19**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
<b>CARLI GIAMILA</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>BARONCELLI LAURA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FAVARO FIORELLA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GIOVACCHINI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BIAGI ROBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>NAPOLI ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>LORETTA ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>CANNAVO' MASSIMILIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MARINI ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>SPIKIC MAJA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>MARIOTTINI TANIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA **DANIELA GALLUZZI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

**Vista** la delibera n. 8 del 15/02/2019 con cui erano state stabilite le tariffe TARI per l'anno 2019.

**Vista** la delibera n. 51/2020 di approvazione del bilancio di previsione con cui, per l'anno 2020 n via previsionale sono state confermate le tariffe TARI 2019;

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

**Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

**Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

**Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

Il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

**Visto** il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

**Rilevato** che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

**Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato

che, all'articolo 107, comma 4 dispone che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*.

**Visto** L'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Considerato** che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

**Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 5 dispone che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato modificato il Regolamento per la disciplina della TARI;

**Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

**Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre.

**Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Ritenuto** pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l'anno 2020 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 15/02/2019, n. 8.

**Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).

**Considerato** che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione.

**Visti** i commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individuano la possibilità di prevedere riduzioni e agevolazioni tariffarie in materia di TARI.

**Considerato** che molte attività economiche saranno caratterizzate da una contrazione della produzione dei rifiuti a causa della chiusura forzata imposta dai decreti sull'emergenza COVID-19, e che tale situazione coinvolge anche le attività inserite in contesti a vocazione turistica che ben difficilmente potranno godere del consueto flusso di presenze.

**Ravvisata** la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente.

**Considerato** che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Ritenuto** pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia riscosso in numero di 3 rate con scadenza:

- prima rata 31/08/2020
- seconda rata 30/10/2020
- terza rata 05/12/2020

**Dato atto** che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2020 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2020 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021.

**Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

**CON VOTI** n 7 favorevoli n. 0 contrari, essendo n. 7 Consiglieri presenti di cui votanti 7 e n. 0 astenuti;

## **DELIBERA**

1. di stabilire che per l'anno 2020 siano confermate le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2019;
2. di stabilire che a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno 2020, da effettuarsi entro il 31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 - 2023.
3. di stabilire che il versamento della TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sia effettuato in numero di 3 rate con le seguenti scadenze:
  - a. prima rata 31/08/2020
  - b. seconda rata 30/10/2020
  - c. terza rata 05/12/2020
4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, a seguito di separata votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI n 7 favorevoli n. 0 contrari, essendo n. 7 Consiglieri presenti di cui votanti 7 e n. 0 astenuti;

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO (Giamila Carli)	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ( DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI)
-------------------------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.